

CITTÀ DI BAGHERIA

Ordinanza n. *21* del 10 7 APR. 2015

OGGETTO: Ordinanza sindacale contingibile ed urgente ex art. 191 D. Lgs. 152/2006 - Affidamento servizio raccolta R.S.U. Per mesi dieci (10)

IL SINDACO

Premesso che:

- Ai sensi degli artt. 23 e 25 della L. 142/90 si è costituito il Consorzio Intercomunale Rifiuti Energia (Co.In.R.E.S.) con il fine istituzionale della gestione integrata dei rifiuti ed il Comune di Bagheria è tra i comuni soci proprietari del Consorzio;
- Con Ordinanza del Presidente della Regione Sicilia n. 280/2001, ai sensi del D. Lgs 152/2006, sono stati creati i nuovi Ambiti Territoriali Ottimali e tra questi l'A.T.O. PA 4, il cui territorio era coincidente con i territori dei 22 comuni appartenenti al Co.In.R.E.S.;
- La gestione del Consorzio si è dimostrata disastrosa sotto il profilo gestionale e amministrativo-contabile, una gestione che per il periodo 2007-2013 ha determinato una perdita di gestione pari ad oltre € 90.000.000,00 di cui c.ca € 27.000.000 a valere quale pro-quota per il Comune di Bagheria
- Con sentenza del Tribunale Civile di Palermo i bilanci degli anni 2007-2008-2009 sono stati dichiarati nulli, mentre non sono stati neanche redatti i bilanci preventivi e consuntivi degli anni 2010-2011-2012 e 2013 e ciò non ha consentito di avere contezza delle effettive entrate ed uscite del Consorzio;
- Per espressa disposizione legislativa (L. R. n. 9/2010 e s.m.i.) il potere di gestione integrata dei rifiuti in capo agli ex ATO è cessato a far data dal 1 ottobre 2013, e che tale potere è stato trasferito alle S.R.R. (Società di Regolamentazione dei Rifiuti);
- Questo Comune ha aderito nel 2013 alla S.R.R. Palermo Area Metropolitana ma che tale Società, come del resto anche le altre costitutesi in ambito regionale, non sono ancora operative e pertanto per via dell'Ordinanze del Presidente della Regione Sicilia nn. 8 rif del 2013 e seguenti si è disposta nelle more della loro piena operatività una gestione straordinaria ad opera di Commissari straordinari di nomina regionale che gestiscano ed, al contempo agevolino, il processo di avvio della gestione.
- Con Decreto del Direttore Generale del Dipartimento Regionale Acque e Rifiuti n.2023/2013 è stato approvato il Piano di A.R.O. di Bagheria ai sensi della L.R. 9/2010 e s.m.i. proposto dal Comune di Bagheria con delibera della Giunta Comunale n.168 del 6/11/2013 trasferendo ed al contempo autorizzando, in capo al Comune di Bagheria, la gestione parziale del ciclo dei rifiuti e segnatamente lo spazzamento, la raccolta ed il trasporto dei Rifiuti;
- Il modello di gestione della raccolta originariamente previsto nel Piano d'intervento di A.R.O. è quello dell'affidamento del servizio a terzi in appalto, anche se questo Comune ha intrapreso ed ha allo studio ed al vaglio la possibilità di affidare la gestione ad una Società pubblica nella forma di S.p.A. a capitale unico comunale c.d. *in house* la cui valutazione è ancora in fase di definizione;

Considerato che:

- Questo Ente con delibera del Commissario Straordinario n. 4 del 19.05.2014 ha dichiarato il dissesto finanziario, ai sensi dell'ex art. 244 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., stante la grave situazione

finanziaria e la rilevante massa di debiti fuori bilancio accumulata dal Comune senza copertura finanziaria con le ordinarie risorse finanziarie dell'ente;

- Oltre il 60% della causa del dissesto finanziario dell'Ente è riconducibile alla disastrosa gestione del Consorzio che ha determinato gravi conseguenze finanziarie sul comune con un debito pari a c.ca € 27.000.000,00;
- Il recesso dal Co.In.R.E.S. da parte di quest'Ente si è imposto quale misura necessaria ed improcrastinabile per porre fine alla compartecipazione ad una gestione fortemente disfunzionale, dispendiosa ed inefficace e sospendere così il versamento della quota di concorso per il funzionamento del Consorzio da parte di questo Comune finalizzando tali risorse derivanti dalla riscossione della TARSU ad una gestione più efficiente ed efficace;
- Nella seduta del Consiglio Comunale del 2 aprile 2015 è stato deliberato, con immediata esecutività, il recesso da parte di questo Comune dal Consorzio Intercomunale Co.In.R.E.S. ex ATO PA4 e che quindi dalla data odierna, questo Comune non potrà avvalersi dei servizi e del personale consortile con la conseguente interruzione del servizio di raccolta;

Ritenuto per quanto sopra necessario ed improcrastinabile assumere provvedimenti contingibili ed urgenti che garantiscano la continuità della gestione del servizio, nelle more dell'avvio e finalizzazione di una procedura di gara per l'individuazione di un nuovo soggetto gestore per un periodo medio lungo;

Atteso che al vaglio dell'amministrazione comunale vi è anche il modello di gestione originariamente previsto nel piano d'intervento ARO approvato (affidamento a terzi in appalto);

Atteso che la situazione della raccolta rifiuti in città presenta molteplici disfunzioni in molte zone della città causa d'incendi da parte di ignoti e di grave minaccia per la tutela e la salvaguardia della salute pubblica come certificato dalle innumerevoli note pervenute dall' A.S.P. di Palermo e per ultimo con nota del Responsabile U.O. di Bagheria, protocolli nn. 17497 e 18397 del 2015;

Ritenuto allo stato - nelle more del cennato avvio e finalizzazione di una procedura di gara per l'individuazione del nuovo soggetto gestore, certamente complessa, stante il suo rilievo comunitario - che l'unica soluzione praticabile nell'immediato sia quella dell'affidamento in favore di contraente specializzato nell'espletamento del servizio *de quo* che salvaguardi i livelli occupazionali del personale ex CO.IN.RE.S.;

Ritenuto che la raccolta e smaltimento dei rifiuti è un servizio che, per le sue essenzialità, deve essere svolto senza soluzione di continuità al fine di scongiurare grave pregiudizio per la salute e l'igiene pubblica;

Ritenuto che sono state individuate cinque ditte iscritte negli elenchi fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori, tratte dalle white list delle prefetture dell'Isola, ed invitate a presentare la propria migliore offerta per il servizio *de quo che salvaguardi i livelli occupazionali del personale ex CO.IN.RE.S.*

Considerato pertanto

- la richiamata necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente;
- le riferite circostanze integrano la fattispecie prevista e regolata dall'art. 191 del Testo Unico dell'Ambiente D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., che autorizza il Sindaco, allorché si verificano situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente ed ove - come nella specie - non si possa altrimenti provvedere, ad emettere ordinanza contingibile ed urgente, per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti;
- che quindi, è stata selezionata la ditta Tech.servizi srl avente le autorizzazioni di legge per l'espletamento del servizio *de quo* (Categoria 1 classe C),
- che l'offerta presentata è di € 500.000 euro al mese oltre Iva per il periodo di dieci mesi (10)

Ritenute sussistenti, per la assoluta eccezionalità della situazione, i presupposti di fatto e di diritto per derogare alle procedure di evidenza pubblica previste dal Codice dei Contratti;

Visto l'art. 191 del Decreto legislativo 3 aprile 2006 nr. 152 e ss. mm. ii.;

Visti gli artt. 50 e 54 del TUEL (D. Lgs 267/2000 e s.m.i.);

Vista la Legge 833/78;

Visto il D. Lgs 152/2006 e s.m.i.;

ORDINA

- 1) Affidare in via contingibile ed urgente, ex art. 191 del D. Lgs 152/2006 e s.m.i. alla ditta Tech.servizi srl il servizio di raccolta e trasferimento dei rifiuti in discarica e/o impianti di recupero per mesi dieci(10) e per l'importo di € 500.000 al mese oltre iva per un totale complessivo di euro 5.000.000 oltre iva
- 2) Al Dirigente del Settore II - Lavori Pubblici-Urbanistica - di procedere ai sensi del D. Lgs 267/2000 all'emissione dell'atto impegno delle somma complessiva di € 5.000.000 oltre iva in favore di Tech.Servizi, al Dirigente del Settore I di procedere ai sensi di quanto disposto dal vigente Regolamento di contabilità all'assunzione dell'impegno finanziario nei competenti capitoli di spesa, tenuto conto che trattasi di spese attinenti a servizi obbligatori e finalizzati alla tutela ed alla salvaguardia della salute pubblica e pertanto in deroga ai limiti previsti agli art. 163 e 244 del TUEL;
- 3) Di rappresentare ai Dirigenti sopra individuati che l'inosservanza della presente è da considerarsi ai sensi dell'art.3 CCNL area dirigenti EE.LL. 2007 quale inosservanza di direttiva generale per la gestione e attività amministrativa di contenuto di rilevante interesse pubblico per l'A.C.;
- 4) Di trasmettere copia della presente al Prefetto di Palermo, al Commissario Delegato Emergenza Rifiuti, all'Assessore Regionale Energia, al Commissario Unico Liquidatore Co.In.R.E.S. ex ATO PA4, ai Commissari Straordinari Co.In.R.E.S. ex ATO PA4, al Commissariato di P.S. di Bagheria, alla Compagnia della Guardia di Finanza di Bagheria, alla Compagnia dei Carabinieri di Bagheria.

Si informa che avverso la presente Ordinanza è esperibile ricorso al T.A.R. Sicilia entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione o ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro 120 (centoventi) giorni dalla stessa data.

La presente Ordinanza dovrà essere affissa all'Albo Pretorio online per giorni quindici.

Il Sindaco
Dott. Patrizio Cinque

